



GRUPPO CONSILIARE LA COMUNE DI FERRARA

Ferrara, 5 Settembre 2024

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco di Ferrara

All'Assessore alle Politiche per la Famiglia, Politiche
Socio-Sanitarie, Politiche Abitative

oggetto: **Interrogazione su attribuzione "Residenza anagrafica fittizia" ((DPR. 223 del 30.05.1989 e Circolare Istat n. 29/1992); richiesta dati e motivazioni.**

PREMESSO CHE

- La residenza fittizia è uno strumento normativo che permette ai Comuni di garantire il diritto alla residenza e all'accesso ai servizi essenziali per persone che, per vari motivi, non hanno una dimora fissa, come senz'altro, persone senza fissa dimora o chi vive in situazioni di precarietà abitativa anche momentanea e per cause straordinarie;
- Questo istituto rappresenta un tema di particolare rilevanza per una moderna Amministrazione comunale, soprattutto in un contesto sociale ed economico in continua evoluzione. Questa misura, se ben regolamentata, può rispondere efficacemente a esigenze complesse e delicate, che interessano una fascia di popolazione in condizioni di fragilità, come senza fissa dimora, lavoratori stagionali o soggetti in difficoltà abitativa temporanea;
- Nel nostro ordinamento, la residenza anagrafica è un diritto fondamentale che permette l'accesso a servizi essenziali, dalla sanità all'assistenza sociale, fino alla partecipazione alla vita democratica tramite l'esercizio del voto, consentendo a chi si trova in una situazione precaria di continuare ad essere parte integrante della comunità cittadina, beneficiando dei servizi pubblici e dei diritti di cittadinanza.

RICORDATO CHE

- Dal mese di marzo 2024, a causa del ricovero del marito poi deceduto, una signora con i due figli si è trovata nell'impossibilità economica e soggiorna nel tendone esterno all'Ospedale di Cona; da quel momento ad oggi ha presentato due richieste di residenza fittizia al Comune di Ferrara (la prima risulta rigettata) in quanto l'iscrizione all'Anagrafe le avrebbe dato il diritto alla reversibilità

della pensione del marito, deceduto il 5 aprile 2024 nello stesso ospedale; pensione che le avrebbe permesso di formalizzare un regolare contratto di locazione;

- L'interrogante non è in grado di escludere che altre persone presenti nel Comune di Ferrara si trovino in una situazione simile a quella sopra descritta;
- L'iscrizione all'anagrafe comunale è un diritto soggettivo (e non concessorio) riconosciuto dal nostro ordinamento (Legge anagrafica, Legge n. 1228 del 24.12.1954) a tutti i cittadini che ne hanno facoltà. Fanno eccezione gli stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio;
- Pertanto, ogni Comune, per il tramite del proprio Ufficio Anagrafe, in qualità di ufficiale del Governo, tiene il Registro delle posizioni dei singoli, delle famiglie e delle convivenze, nonché registra le posizioni relative alle persone senza dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio;
- Il nostro ordinamento prevede la possibilità per la persona senza dimora:
 - di stabilire la residenza nel luogo del proprio domicilio, ovvero nel Comune in cui la persona vive di fatto e, in mancanza di questo, nel Comune di nascita (DPR. 223 del 30.05.1989);
 - fissare la residenza in una via fittizia territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico (Circolare Istat n. 29/1992);
- la sentenza n. 10257 del 02.06.2003 del Tribunale di Milano, in un caso analogo, colmando anche delle lacune normative, dichiara quanto segue:

[...]Deve innanzitutto ritenersi che nel caso di autorizzazione all'iscrizione all'anagrafe si è in presenza di un'attività vincolata ab origine, priva di alcun potere discrezionale attribuito all'amministrazione, se non di carattere meramente interpretativo .

Il Comune, quale ufficiale del Governo, è tenuto esclusivamente a dare applicazione alle norme regolanti la materia, sicché in capo al cittadino richiedente, qualora ricorrano tutti i presupposti , si configura un vero e proprio diritto soggettivo all'iscrizione.

Il controllo della PA ha carattere meramente formale e il provvedimento di accoglimento ha natura dichiarativa e non costitutiva del suddetto diritto. [...]

il rigetto della domanda di iscrizione all'anagrafe deve nel caso di specie considerarsi non scusabile, vista la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento, a facile accertabilità degli stessi e la mancanza di discrezionalità nell'ambito del potere puramente certativo della PA.

CONSIDERATO CHE

- il D.M. 6 luglio 2010 (del Ministero dell'Interno), in attuazione alla legge sulla sicurezza pubblica n. 94 del 15 luglio 2009, stabilisce che una volta iscritta una persona nell'anagrafe della popolazione residente, i Comuni evidenzino la posizione anagrafica di senza fissa dimora nell'Indice nazionale delle anagrafi (Ina), al fine di conservare tale informazione nel Registro delle persone senza dimora di cui è titolare il Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici presso il Ministero dell'Interno;
- Le azioni sopra descritte consentono di rispondere ad un duplice obiettivo insito nel nostro ordinamento e nella nostra Costituzione: promuovere il legame di ogni cittadino con il territorio e conoscere effettivamente le caratteristiche della popolazione presente sul nostro territorio nazionale;

- La legge della Regione Emilia-Romagna 10/2021 garantisce il diritto alla salute delle persone senza fissa dimora, prevedendo l'assegnazione per un anno ai senzatetto di un medico di medicina generale, scelto attraverso la mediazione dei servizi sociali, in base alla prossimità al luogo in cui la persona assistita si trova, si tratti di un dormitorio o altro alloggio provvisorio.
- La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con i Comuni e le aziende di trasporto pubblico locale, ha istituito un fondo destinato a coprire i costi del trasporto pubblico per le persone senza fissa dimora o in condizioni di grave disagio economico. L'obiettivo di questo fondo è garantire il diritto alla mobilità anche a chi si trova in situazioni di vulnerabilità estrema.

Tutto ciò Premesso, Ricordato, Considerato,

INTERROGA questa Amministrazione per sapere:

- quante richieste di residenza fittizia siano state presentate al Comune di Ferrara negli ultimi 5 anni
- quante di queste richieste siano state accolte e in base a quali criteri
- quante di queste richieste siano state rifiutate e in base a quali criteri
- quante richieste di medico di base e di abbonamenti al trasporto pubblico siano stati assegnati a persone senza fissa dimora negli ultimi 2 anni;
- quali "accurati accertamenti" abbia svolto l'Amministrazione in seguito alla richiesta di iscrizione anagrafica della signora menzionata;
- quali iniziative intenda assumere l'Amministrazione comunale per far fronte alla specifica situazione citata.

Si richiede risposta scritta. Grazie

La Presidente Gruppo Consiliare La Comune di Ferrara

Cons. Anna Zonari

